



REGIONE DEL VENETO

CITTA' DI
VENEZIA



CITTÀ DI MARCON



COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO
CITTÀ ARCHEOLOGICA

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLA NATALITA' RESIDENTI NEL VENETO.

In attuazione alla [Delibera di Giunta Regionale 1240 del 10/10/2022](#) con le quali è stato approvato un programma di interventi a favore delle famiglie fragili, previsto dalla [Legge Regionale 20 del 28/05/2020](#), l'Ambito Territoriale Sociale dei comuni di Venezia, Marcon e Quarto D'altino

RENDE NOTO

che a partire **dalle ore 10:00 del 03/05/2023 alle ore 10:00 del 15/06/2023** sono aperti i termini per presentare le richieste. I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti alla data di pubblicazione del presente avviso e si potrà accedere ad una o più delle seguenti linee di intervento:

1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
2. famiglie monoparentali con uno o più figli minori, o famiglie di genitori separati/divorziati con figli fiscalmente a carico;
3. famiglie con figli minorenni a seguito di parto trigemellare e famiglie con un numero di figli pari o superiore a 4, fiscalmente a carico, di cui almeno 1 minorenni.

Requisiti minimi richiesti:

(Attenzione: i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso).

- Il nucleo familiare dovrà risiedere nel Comune di Venezia, Marcon o Quarto d'Altino;
- i cittadini non comunitari dovranno possedere un titolo di soggiorno valido o richiesta di rinnovo presentata nei termini di legge;
- il nucleo familiare dovrà avere un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente), inferiore o uguale a €. 20.000,00;
- il richiedente, ai sensi della [Legge Regionale 16 del 11/05/2018](#), non dovrà avere carichi pendenti;
- il richiedente dovrà disporre del [Sistema Pubblico di Identità Digitale](#) (SPID) o, in alternativa, [Carta di Identità Elettronica](#) (CIE) o [Carta Nazionale dei Servizi](#) (CNS) abilitate.



REGIONE DEL VENETO

CITTA' DI
VENEZIA



CITTA' DI MARCON



COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO
CITTA' ARCHEOLOGICA

Documentazione da allegare (oltre a quella specifica):

- Titolo di soggiorno in corso di validità o, nel caso sia scaduto, richiesta di rinnovo nei termini di legge;
- nomina al Tutore, qualora il richiedente non sia il genitore ma chi ne fa le veci.

NB: per poter beneficiare del contributo, è richiesta la sottoscrizione di un patto personalizzato tra il cittadino e l'amministrazione (adesione che avverrà attraverso la compilazione online dell'istanza), nel quale il richiedente si impegna affinché il contributo richiesto verrà utilizzato per la copertura delle spese necessarie all'attivazione di un progetto a favore del/i proprio/i figlio/i (vedi glossario a pag. 7).

Modalità di presentazione delle domande:

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica collegandosi

QUI

Attenzione: In caso di dichiarazioni mendaci è prevista la decadenza dal beneficio nonché, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali.

Note:

La graduatoria verrà redatta in base al punteggio ottenuto e, in caso di parità, al valore ISEE più basso, alla presenza di figli con disabilità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della Legge n. 104/1992 e, da ultimo, al maggior numero di figli minori. In caso di ulteriore parità si procederà con un'estrazione a sorteggio.

Qualora il fabbisogno dovesse risultare minore dei fondi stanziati, questi saranno ridistribuiti proporzionalmente ai beneficiari della linea di intervento 2.



REGIONE DEL VENETO



LINEA 1. FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DI ETÀ, RIMASTI ORFANI DI UNO O DI ENTRAMBI I GENITORI.

Contributo previsto:

- € 800,00 per ciascun figlio minore.

Requisiti di ammissione:

- Il nucleo familiare (*vedi glossario a pag. 7*) dovrà comprendere almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
- sottoscrizione di un "patto" affinché il contributo richiesto sia finalizzato all'attivazione di progetti dedicati (*vedi glossario a pag. 7*).

Criteria per l'assegnazione del punteggio:

Come riportato nell'Allegato A della DGR 1240 del 10/10/2022, in base a quanto dichiarato, verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso tra seguenti categorie:

- **condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:**

Valore ISEE	Punteggio
Da € 0,00 a € 5.000,00	40 punti
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	30 punti
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25 punti
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20 punti

- **condizione socio sanitaria fino ad un massimo di 50 punti come da tabella che segue:**

Condizione	Punteggio
Condizione di salute di almeno un figlio. (ai sensi della L.104/1992)	15 punti
Figli minori rimasti orfani a seguito di femminicidio. (con sentenza, atto o provvedimento).	15 punti
Numero di figli minori presenti nel nucleo familiare.	4 punti (per figlio fino ad un massimo di 20 punti)

- **residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10:**

Residenza in Veneto	Punteggio
Inferiore a 2 anni	0 punti
Uguale o superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni	5 punti
Superiore a 5 anni	10 punti

- **Documentazione specifica da allegare solo nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni socio sanitarie indicate:**

- copia della certificazione di handicap del figlio minore;
- sentenza, atto o provvedimento a seguito di femminicidio.



REGIONE DEL VENETO



LINEA 2: FAMIGLIE MONOPARENTALI CON UNO O PIÙ FIGLI MINORI, O FAMIGLIE DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO

Contributo previsto:

- € 400,00 per ciascun nucleo familiare.

Requisiti di ammissione:

- Il nucleo familiare (vedi glossario a pag. 7) deve rispondere almeno ad una delle seguenti tipologie: famiglie con minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore; famiglie con un solo genitore, con uno o più figli minorenni presenti nella certificazione ISEE; famiglie con un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli minorenni presenti nella certificazione ISEE; famiglie con genitori separati o divorziati con figli fiscalmente a carico.
- Sottoscrizione di un "patto" affinché il contributo richiesto sia finalizzato all'attivazione di progetti dedicati (vedi glossario a pag. 7).

Criteri per l'assegnazione punteggio:

Come riportato nell'Allegato A della DGR 1240 del 10/10/2022, in base a quanto dichiarato, verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso tra seguenti categorie:

- **condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:**

Valore ISEE	Punteggio
Da € 0,00 a € 5.000,00	40 punti
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	30 punti
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25 punti
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20 punti

- **condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti come da tabella che segue:**

Condizione		Punteggio
Condizione di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15 punti
Condizione di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica e dalla quale derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria	10 punti
Condizione di salute della madre	Madre in stato di gravidanza con figli minori (art. 2, comma 2, lett. b della L.R. n. 29/2012)	5 punti
Numero di figli minori presenti nel nucleo familiare	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni	4 punti per figlio fino ad un massimo di 20 punti

- **residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10:**

Residenza in Veneto	Punteggio
Inferiore a 2 anni	0 punti
Uguale o superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni	5 punti
Superiore a 5 anni	10 punti

- **Documentazione specifica da allegare solo nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni socio sanitarie indicate:**

- copia della certificazione di handicap del figlio minore;
- certificato attestante eventuali esenzioni per patologie croniche;
- certificato di gravidanza;
- copia dell'omologa di separazione o divorzio emesso dal Tribunale.



REGIONE DEL VENETO



LINEA 3. FAMIGLIE CON FIGLI MINORENNI A SEGUITO DI PARTO TRIGEMELLARE E FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A 4, FISCALMENTE A CARICO, DI CUI ALMENO 1 MINORENNE.

Contributo previsto (attenzione: i 2 contributi non sono cumulabili):

- € 800,00 per ciascun parto trigemellare, con gemelli di età inferiore ai 18 anni;
- € 125,00 per ciascun figlio minore nel caso di famiglie con un numero di figli pari o superiore a 4.

Requisiti di ammissione:

- Il nucleo familiare (*vedi glossario a pag. 7*) dovrà comprendere tre gemelli minorenni o dovrà essere composto almeno da quattro figli, conviventi e non, fiscalmente a carico, di cui almeno uno minorenne;
- sottoscrizione di un "patto" affinché il contributo richiesto sia finalizzato all'attivazione di progetti dedicati (*vedi glossario a pag. 7*).

Criteri per l'assegnazione punteggio:

Come riportato nell'Allegato A della DGR 1240 del 10/10/2022, in base a quanto dichiarato, verrà assegnato un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso tra seguenti categorie:

- **condizione economica fino ad un massimo di 40 punti come da tabella che segue:**

Valore ISEE	Punteggio
Da € 0,00 a € 5.000,00	40 punti
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	30 punti
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	25 punti
Da € 15.001,00 a € 20.000,00	20 punti

- **condizione socio sanitaria fino a un massimo di 50 punti come da tabella che segue:**

Condizione		Punteggio
Condizione di salute di almeno un figlio	Certificazione dell'handicap del figlio, ai sensi della L. 104/1992, art. 3, c. 3.	15 punti
Condizione di salute di un componente del nucleo familiare	Riconosciuto disagio certificato dal SSR, intendendo per "disagio" una patologia riconosciuta cronica e dalla quale derivi l'esenzione del pagamento della prestazione sanitaria	11 punti
Numero di figli minori presenti nel nucleo familiare	Numero dei figli di età inferiore a 18 anni	4 punti per figlio fino ad un massimo di 24 punti

- **residenza in Veneto fino ad un massimo di punti 10:**

Residenza in Veneto	Punteggio
Inferiore a 2 anni	0 punti
Uguale o superiore a 2 anni e inferiore o uguale a 5 anni	5 punti
Superiore a 5 anni	10 punti

- **Documentazione specifica da allegare solo nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni socio sanitarie indicate:**

- copia della certificazione di handicap del figlio minore;
- certificato attestante eventuali esenzioni per patologie croniche.



REGIONE DEL VENETO

CITTA' DI
VENEZIA



CITTA' DI MARCON



COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO
CITTÀ ARCHEOLOGICA

PER INFORMAZIONI:

In base alla propria zona di residenza, telefonare agli sportelli di:

- **Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario**, tel. 0412747425
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16:30)
- **Mestre, Favaro, Carpenedo e Quarto d'Altino**, tel. 0412746449
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00)
- **Marghera, Chirignago e Zelarino**, tel. 0412749974
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00)
- **Marcon**, tel. 0415997142 – 0415997141
(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30)

Attenzione: solo nel caso in cui, durante la compilazione del modulo online, si dovessero verificare anomalie di tipo tecnico si potrà inviare una mail all'indirizzo: info.famiglia@comune.venezia.it indicando precisamente il tipo di anomalia riscontrata, nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza e un recapito telefonico.



REGIONE DEL VENETO

CITTÀ DI
VENEZIA



CITTÀ DI MARCON



COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO
CITTÀ ARCHEOLOGICA

GLOSSARIO:

Sottoscrizione del patto:

Ciascuna misura prevede la sottoscrizione obbligatoria di un patto per poter procedere alla finalizzazione della richiesta. In questo modo il richiedente si impegna a garantire che il contributo richiesto verrà utilizzato per la copertura delle spese necessarie alla partecipazione, ad almeno uno dei seguenti percorsi a favore del/i proprio/i figlio/i:

- ✓ terapeutico/sanitario (*ad esempio: percorso psicologico a supporto dei genitori, del/i figli/o, spese mediche non coperte dal SSN...*);
- ✓ culturale/ricreativo (*ad esempio: centri estivi...*);
- ✓ sportivo (*ad esempio: rette per campus/corsi, attività agonistiche e non...*);
- ✓ educativo/scolastico/formativo (*ad esempio: corsi di lingua, musica, recupero scolastico...*).

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.famiglieavenezia.it

Figlio/i fiscalmente a carico:

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2020 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 4000,00 euro, al lordo degli oneri deducibili e i figli di età superiore ai 24 anni che nel 2020 hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a € 2840,51. Per tutti i dettagli consultare [**l'art.12 del Testo Unico 917 del 22/12/1986.**](#)

Omologa di separazione:

E' il nulla osta rilasciato dal Tribunale, che approva l'accordo preso dai coniugi e dai loro avvocati divorzisti. Con l'omologazione viene fatto un controllo sulla legalità delle condizioni stabilite dalle parti.

Definizione di nucleo familiare all'art. 3 del DPCM 159/2013:

- 1.** Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
- 2.** I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
- 3.** I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 4.** Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se stante.
- 5.** Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
- 6.** Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.